# SCHEMA TIPO DI GARANZIA FIDEIUSSORIA PER RICHIESTA DI ANTICIPO MISURE LEADER PSR GESTITE DAI GAL

Garanzia n.

# PREMESSO

Che il Signor nato a \_ il

Cod. Fiscale , in proprio OPPURE

in qualità di legale rappresentante di , con sede legale in \_\_\_\_\_\_ , P. IVA n. \_ , iscritta nel Registro delle imprese di al n. , (in seguito denominato “Contraente”), in qualità di beneficiario di un contributo pubblico pari a euro (euro \_\_ ), assegnato dal Gruppo di azione locale (in seguito “GAL”) **GAL MONTAGNAPPENNINO** con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.\_ del , in base al finanziamento previsto dalla Misura n. della Strategia integrata di sviluppo locale del **GAL MONTAGNAPPENNINO** approvata con D.G.R.T n. 1243 del 05.12.2016, pubblicata sul BURT n. 48 del 29.11.2017 a valere sul Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana Reg. CE n. 1305/2013, approvato dalla Commissione delle Comunità Europee in data 26/05/2015 con decisione n. 3507 e successive modifiche e integrazioni, domanda n. (***inserire il numero della domanda di aiuto-domanda iniziale),*** ha richiesto ad A.R.T.€.A - Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura il pagamento anticipato di euro (euro ) pari al \_ % del contributo ammesso.

Che detto pagamento anticipato è condizionato alla preventiva costituzione di una cauzione mediante garanzia fideiussoria per un importo complessivo di euro (euro \_\_\_\_\_\_ ), pari al 100% dell’anticipazione richiesta, a garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato ove risultasse che il contraente non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte.

Che qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni Pubbliche o da Corpi di Polizia Giudiziaria l’insussistenza totale o parziale del diritto al contributo, A.R.T.€.A deve procedere all’immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.

La garanzia avrà efficacia sino alla liberazione da parte di A.R.T.€.A. a conclusione del periodo d’intervento autorizzato, in conformità a quanto previsto all’art. 2 delle “condizioni generali della garanzia”.

# TUTTO CIO’ PREMESSO

La Società /Banca P.IVA con sede legale in iscritta nel registro delle imprese di al numero , autorizzata da ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione nella persona del legale rappresentante pro tempore/procuratore speciale \_ nato a

, il , dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, Fideiussore nell’interesse del Contraente, a favore dell’A.R.T.€.A., dichiarandosi con il contraente solidalmente tenuto per l’adempimento dell’obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate, secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi, decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di riferimento in vigore nello stesso periodo, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati da A.R.T.€.A. in dipendenza del recupero, secondo le condizioni più oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di euro (euro \_\_\_\_\_\_\_\_ ).

# CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA

1. **Disciplina generale**

La presente garanzia è disciplinata dalle norme contenute nel Reg. CE 807/2014 e successive modifiche e integrazioni nonché dalle condizioni stabilite negli articoli seguenti.

# Durata della garanzia

La garanzia ha durata pari al periodo dell’intervento autorizzato, indicato nell’apposita convenzione stipulata con il Gal dal medesimo beneficiario, maggiorato di ulteriori sei mesi e quindi fino al \_\_\_\_\_\_\_ (6 mesi dopo la data prevista per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo). **(per il calcolo della data occorre sommare i 6 mesi alla data prevista come termine per la presentazione della domanda di pagamento a saldo);** Qualora entro trenta giorni dalla predetta scadenza non sia pervenuta al Fideiussore da parte di A.R.T.€.A. la comunicazione di svincolo, la garanzia si intende automaticamente prorogata per ulteriori 2 semestralità (**scadenza di cui sopra maggiorata di ulteriori 12 mesi**). Nel caso di concessione di proroghe del termine del completamento dell’opera entro i suddetti termini, il contraente si impegna ad adeguare la durata della garanzia. Tale adeguamento non potrà, comunque, superare i 24 mesi. Qualora ne ricorrano le condizioni, l’A.R.T.€.A. può disporre lo svincolo anticipato, parziale o totale, della garanzia dandone comunicazione al Contraente beneficiario del contributo e al Fideiussore.

# Garanzia prestata

Il Fideiussore garantisce ad A.R.T.€.A. fino alla concorrenza dell’importo assicurato, il pagamento delle somme che A.R.T.€.A. richiederà al Contraente.

# Richiesta di pagamento

In caso di inadempienza del contraente, la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Sarà in ogni caso considerata inadempienza del contraente la mancata presentazione, da parte di quest’ultimo,

dell’adeguamento della durata della garanzia nei termini previsti all’articolo 2 delle presenti “condizioni generali”.

# Modalità di pagamento

Il pagamento dell’importo richiesto da A.R.T.€.A. sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre ad A.R.T.€.A. alcuna eccezione, anche nell’eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a

procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.

# Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni

La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 cod. civile e di quanto contemplato all’art. 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli art. 1242-1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti di A.R.T.€.A..

# Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia che possa sorgere nei confronti di A.R.T.€.A. il foro competente è quello di Firenze.

, lì

# IL CONTRAENTE LA SOCIETA’

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei punti seguenti delle condizioni generali:

1. Modalità di pagamento
2. Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni
3. Foro competente.

# IL CONTRAENTE LA SOCIETA’

**N.B. Si prega di indicare, in calce alla presente, denominazione, indirizzo, recapito telefonico e numero di fax dell’agenzia/filiale che ha emesso la garanzia, per eventuali comunicazioni.**